

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

DEL 28/02/2005

O G G E T T O:

**GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE:
APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E ORTIGNANO
RAGGIOLO (PROVINCIA DI AREZZO)**

Oggi, 28/02/2005 alle ore 21,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. ADOLFO BENDONI nella sua qualità di Vice Presidente .

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P	12 RUBETTI PAOLO	P
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	P
3 NASSINI RENATO	P	14 NORCINI GIANFRANCO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	A	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	P
6 DETTI DOMENICO	P	17 VITELLOZZI SANTINO	P
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	P
8 LARGHI ALBERTO	P	19 CIAMPELLI CLAUDIA	A
9 SANTINI EMANUELE	P	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	P	21 BARTOLINI ELISA	P
11 ARDENTI ENZO	P		

risultano presenti n. 18 e assenti n. 3

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI

Scrutatori i Signori: SASSOLI - SANTINI - VITELLOZZI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa Silvia PETRUCCI assistito da BOSCHI - RIGHINI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI

ALLEGATI SI



CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E ORTIGNANO RAGGIOLO (AR) PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

TRA

il Sig. Ferruccio Ferri, nato a Bibbiena (Ar), il 02.07.1951 e residente in Bibbiena (AR) Via Oratorio n. 53, che nel presente atto interviene in qualità di Sindaco del Comune di Bibbiena, C.F. e Partita Iva 00137130514, con sede in Via Berni n° 25 Cap. 52011 Bibbiena, a ciò autorizzato con deliberazione C.C. n. ___ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile

E

il Sig. Fiorenzo Pistolesi, nato a Arezzo, il 29.09.1953 e residente in Ortignano Raggiolo (AR) Via Garibaldi n. 44 - S.Piero in Frassino, che nel presente atto interviene in qualità di Sindaco del Comune di Ortignano Raggiolo, C.F. 80000170516 e Partita Iva 00256270513, con sede in Via Provinciale n. 4 Cap. 52010 Ortignano Raggiolo, a ciò autorizzato con deliberazione C.C. n. ___ del _____.2005, dichiarata immediatamente eseguibile

i quali, in considerazione della peculiarità del contenuto della presente convenzione, in deroga all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, intervengono direttamente nel presente atto.

PREMESSO:

- che i Consigli Comunali di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo hanno deliberato di gestire in forma associata l'ufficio del Segretario Comunale rispettivamente con deliberazione C.C. n. ___ del _____.2005 e deliberazione C.C. n. ___ del _____.2005 approvando il testo di convenzione che disciplina i rapporti giuridici ed economici;
- che i Consigli Comunali di entrambi gli Enti hanno autorizzato i Sindaci a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza del proprio Comune ed in deroga all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 considerata la peculiarità della materia che si va a disciplinare

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE, RINVIO

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale che i Comuni di Bibbiena e di Ortignano Raggiolo hanno convenuto di iniziare a far data dal 1° aprile 2005 per una durata di cinque anni, con esercizio della facoltà di rinnovo con atto formale per un ulteriore quinquennio.

2. La classe della sede convenzionata, ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale è determinata in base alla somma delle popolazioni residenti presso ciascuno dei Comuni associati.

3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia, alle disposizioni statutarie e regolamentari di ciascuno dei Comuni associati, nonché al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001 (di seguito C.C.N.L.) ed ai contratti decentrati in vigore.

ART. 2 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Segretario Comunale, nell'ambito degli assetti organizzativi dei due Enti associati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare in entrambi gli Enti.

2. Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, il Segretario Comunale svolgerà cinque sestimi (5/6) del proprio orario presso il Comune di Bibbiena e un sesto (1/6) del proprio orario presso il Comune di Ortignano Raggiolo, previo accordo tra i Sindaci dei Comuni associati. La proporzione descritta viene mantenuta anche in caso di congedi brevi (per i quali non venga richiesta sostituzione), di festività infrasettimanali, di incarichi di supplenza o reggenza a scavalco in altre sedi.

3. Per l'accesso (andata/ritorno) al Comune associato, il Segretario viene autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

4. Al Segretario Comunale spetta mensilmente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

5. Al fine di uniformare le procedure inerenti il proprio ufficio, il Segretario Comunale può indire conferenze congiunte del personale dei Comuni associati.

ART. 3 - ENTE CAPOFILA E ADEMPIMENTI A CARICO DEI COMUNI ASSOCIATI

1. Gli Enti associati convengono di stabilire la Sede dell'ufficio di Segretario Comunale nel Comune di Bibbiena il quale, come Ente capofila, assume la rappresentanza generale nei rapporti verso terzi e gli oneri connessi alla titolarità della sede stessa, con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono.

2. Ogni provvedimento amministrativo inerente l'ufficio del Segretario Comunale e la persona del Segretario Comunale (anche reggente o supplente) è assunto dal Comune capofila. In particolare, salvo quanto previsto ai commi successivi del presente articolo, spetta all'Ente capofila espletare tutti gli adempimenti inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso (andata/ritorno) al Comune associato, la trattenuta dei contributi sindacali da corrispondere all'organizzazione sindacale prescelta, il versamento dei diritti di segreteria nel fondo di mobilità dei segretari comunali, le modalità di nomina, di revoca e di trasferimento, la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e patrocinio legale nonché quella rivolta alla copertura dei rischi per l'utilizzo del mezzo proprio per i casi di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 49 del C.C.N.L..

3. Il procedimento di nomina viene attivato dal Sindaco del Comune capofila previo accordo con il Sindaco del Comune associato. La scelta viene effettuata con provvedimento di nomina del Sindaco del Comune capofila con il parere obbligatorio favorevole del Sindaco del Comune associato. In caso di parere sfavorevole, la decisione definitiva è rimessa al Sindaco del Comune capofila, ma in tal caso il Sindaco del Comune associato può esercitare diritto di recesso dalla convenzione prima che sia formalizzata la nomina del Segretario Comunale.

4. Il procedimento di revoca viene attivato dal Sindaco del Comune capofila al quale compete l'adozione del provvedimento formale di revoca. Tuttavia, al procedimento instaurato per il contraddittorio prende parte anche il Sindaco del Comune associato il quale può intervenire ed essere ascoltato sia nel caso in cui il procedimento sia stato attivato nell'interesse del Comune che rappresenta sia nel caso in cui il procedimento sia stato attivato nell'interesse del Comune capofila. La deliberazione della Giunta Comunale che precede il provvedimento di revoca può essere adottata solo una volta aver acquisito il parere obbligatorio favorevole del Sindaco del Comune associato. In caso di parere sfavorevole alla revoca, la decisione definitiva è rimessa alla Giunta del Comune capofila ed al Sindaco del medesimo Ente, ma in tal caso il Sindaco del Comune associato può

esercitare diritto di recesso dalla convenzione prima che sia formalizzata la revoca del Segretario Comunale.

5. La rappresentanza generale nei rapporti con terzi è conferita al Sindaco del Comune capofila, fermo restando la partecipazione del Sindaco dell'Ente associato.

6. Le ferie, i congedi, le aspettative e quant'altro previsto dal C.C.N.L. sono richiesti al Sindaco dell'Ente capofila tenendo altresì conto delle esigenze connesse all'incarico affidato dall'altro Ente e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'altro Ente.

7. Qualora durante le ferie venga richiesto al Segretario Comunale il rientro anticipato, il rimborso viene effettuato dall'Ente capofila, rimettendo i costi all'Ente associato se il rientro anticipato è avvenuto nell'interesse di quest'ultimo. Solo in caso di rientro anticipato effettuato nell'interesse di entrambi gli Enti, le spese sono ripartite nella proporzione di cui al comma 2 dell'art. 2.

8. Per ciò che riguarda la ricorrenza del Santo Patrono, si considera giorno festivo il Santo Patrono del Comune capofila.

9. La partecipazione alle iniziative di formazione ed aggiornamento sono concordate con l'Ente capofila, tenendo altresì conto delle esigenze connesse all'incarico affidato dall'altro Ente e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'altro Ente.

10. La trasferta effettuata fuori Sede (Comune capofila) nell'interesse di ogni Ente, è liquidata dall'Ente capofila, rimettendo i costi all'Ente associato se la trasferta è avvenuta nell'interesse di quest'ultimo. Solo in caso di trasferta effettuata nell'interesse di entrambi gli Enti, le spese sono ripartite nella proporzione di cui al comma 2 dell'art. 2. In caso di utilizzo di mezzo proprio, l'autorizzazione viene rilasciata dall'Ente nell'interesse del quale la trasferta è effettuata, mentre se realizzata nell'interesse di entrambi l'autorizzazione è rilasciata dall'Ente capofila.

11. Le maggiorazioni dei compensi di cui al comma 3 dell'art. 41 del C.C.N.L. da corrispondersi al Segretario Comunale ai sensi del comma 4 dell'art. 41 del C.C.N.L. nonché il rispetto del limite minimo della retribuzione di posizione di cui al comma 5 del citato articolo 41 sono assicurate da entrambi gli Enti con la ripartizione proporzionale di cui al comma 2 dell'art. 2. Allo stesso modo si procede in caso di retribuzione di risultato che tuttavia, ai fini della valutazione, deve tener conto della ripartizione di orario nei due Enti.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI FRA GLI ENTI ASSOCIATI

1. L'ammontare dello stanziamento relativo al trattamento economico, unitamente alle quote per oneri riflessi e quant'altro dovuto come descritto nel precedente articolo 3 viene iscritto nel suo complesso nel bilancio del Comune di Bibbiena che comunica all'Ente associato, in sede di redazione del bilancio di previsione, l'onere complessivo presumibilmente a suo carico nella proporzione di cui al precedente art. 2 comma 2.

2. Il Comune di Ortignano Raggiolo si impegna ad iscrivere tale importo nel proprio bilancio di previsione quale trasferimento per il servizio convenzionato e ad effettuare ogni necessario adeguamento, qualora nel corso dell'esercizio risultassero modificazioni nelle previsioni di spesa.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Comune di Ortignano Raggiolo si impegna a trasferire al Comune associato un quarto (1/4) dell'importo iscritto nel proprio bilancio di previsione, salvo conguaglio da effettuare in sede di riparto annuale delle spese che viene trasmesso all'Ente convenzionato, entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Il conguaglio contabile è assicurato contestualmente al versamento dell'importo spettante per il 1° trimestre.

4. In caso di ritardato versamento, viene applicata un'indennità di mora pari alla misura degli interessi legali calcolati sulla somma dovuta.

ART. 5 – RECESSO, SCIoglimento ANTICIPATO, RISOLUZIONE, RINNOVO, RINVII

1. E' riconosciuto diritto di recesso qualora in sede di nomina del Segretario Comunale, il Sindaco del Comune capofila non tenga conto del parere del Sindaco del Comune associato. A tal fine, il Sindaco del Comune associato può esercitare diritto di recesso dalla convenzione prima che sia formalizzata la nomina del Segretario Comunale.

2. Diritto di recesso è altresì riconosciuto in caso di parere sfavorevole sul procedimento di revoca del Segretario Comunale. Allo stesso modo, il Sindaco del Comune associato può esercitare diritto di recesso dalla convenzione prima che sia formalizzata la revoca del Segretario Comunale.

3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, la presente convenzione può essere anticipatamente sciolta con decorrenza da stabilirsi in accordo fra i due Enti per qualsiasi altra causa purchè motivata. Tuttavia, qualora uno dei due Enti dia dimostrazione che lo scioglimento anticipato della convenzione determini rilevanti costi non compatibili con le disponibilità di bilancio, le parti sono obbligate a convenire di posticipare gli effetti dello scioglimento al 1° gennaio dell'anno successivo.

4. E' causa di risoluzione il grave inadempimento delle disposizioni di cui alla presente convenzione. In tal caso prima di attivare il procedimento di risoluzione, la parte adempiente diffida la parte inadempiente a provvedere, concedendo un termine non inferiore a quindici giorni.

5. I provvedimenti con i quali si determina lo scioglimento ovvero la risoluzione della convenzione sono immediatamente trasmessi alla Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

6. La presente convenzione può essere rinnovata con atto formale per un ulteriore quinquennio.

7. La presente convenzione, una volta sottoscritta in doppio originale, viene depositata negli uffici Gestione Risorse Umane dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo ed una copia, a cura dell'ufficio del Comune capofila, è trasmessa alla Sezione Regionale Toscana dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

8. La presente convenzione è redatta nella forma della scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii., con spese a carico della parte interessata richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI BIBBIENA
Il Sindaco (Ferruccio Ferri)

Bibbiena, _____

PER IL COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
Il Sindaco (Fiorenzo Pistolesi)

Ortignano Raggiolo, _____

Punto 6) cc del 28-02-05 (GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SEGRETARIO COMUNALE COMUNE DI BIBBIENA E ORTIGNANO RAGGIOLO)

Sindaco: "sembra inopportuno che un Comune come il nostro che è il più grande del Casentino sia affigliolato un Comune molto piccolo, vi spiego il perché di questo. Fino a poco tempo fa Ortignano Raggiolo era insieme a un altro Comune che era Castel S. Niccolò, dopodichè i Comuni si sono riguardati e si sono accoppiati due a due, l'unico Comune piccolo che è rimasto fuori è Ortignano Raggiolo, prima era con Castel S. Niccolò oggi Castel S. Niccolò è con Capolona, si perché Capolona era da solo allora si sono messi insieme due a due, mentre Stia è con Montemignaio, Poppi con Pratovecchio, Chiusi della Verna con Pieve S. Stefano, Rassina e Chitignano, Talla con Castiglion Fibocchi, quindi ognuno ha trovato un partener. Noi in questo caso qui abbiamo; Ortignano Raggiolo voi vedete che incide molto sul Comune di Bibbiena, la Scuola Media tutte le altre cose vengono fatte su Bibbiena, non potevamo abbandonare questo piccolo Comune che è proprio nelle vicinanze a noi e quindi abbiamo ritenuto opportuno condividere, anche se poi le ore che il Segretario passa all'interno del Comune sono soltanto 8 o 9 non me lo ricordo, 6 ore e quindi non sono tante ore. E' vero che noi non abbiamo nessun vantaggio all'infuori che dare un sostenimento a un Comune vicino a noi. Non abbiamo nessun appannaggio perché stabiliscono le regole che il costo di un Segretario che è fra due Comuni aumenta il costo e che quindi noi pagheremo il nostro loro pagheranno il loro e però penso che nella reciproca partecipazione sia importante anche dare una mano a un piccolo Comune che è nell'interland del nostro Comune."

Checceacci Serena (Gruppo Bibbiena per le Libertà): "questo argomento lo abbiamo già accennato nella Conferenza dei Capogruppo e ho sentito le parole del Sindaco che riprendono alcuni punti trattati, è chiaro che si tratta quasi mi sembra di un favore a un Sindaco che ha trovato un collega infedele che lo ha abbandonato per la strada, ma di questo non abbiamo colpa noi le fedeltà ognuno risponde delle proprie, e in fondo quello che noi facciamo osservare per cui siamo contrari a questa gestione è che, egoisticamente il nostro Comune deve privarsi dell'attività e della presenza del Segretario, forse si chiamerà in un altro modo, lei mi perdonerà Dott.ssa, ma non ho ancora nell'orecchio la nuova dizione che definisce il vostro operato e il vostro lavoro. Si chiama ancora Segretario Comunale? Davvero?; sono stata fortunata perché in genere rimango un po' indietro in queste evoluzioni del linguaggio. Quindi noi dovremo privarci nel nostro Comune per 1/6 della disponibilità del Segretario e sento invece degli uffici che quando manca il Segretario o il Vicesegretario ci sono delle difficoltà organizzative piuttosto notevoli, penso negli uffici invece che quando mancano queste figure c'è una grande mancanza e non ci sarebbe nessun risparmio per il nostro Comune perché se a questa mancanza di prestazioni, chiamiamole così, o di presenze che il Segretario può garantire, corrispondesse anche un risparmio economico, potremmo anche fare il sacrificio, ma siccome non c'è paragone fra le ore che vengono dedicate ad un altro Comune e i soldi che il nostro Comune risparmia, noi siamo contrari a questa gestione associata."

Segretario Comunale Dott.ssa Petrucci: "la mia presenza a Ortignano sarà il martedì pomeriggio, quindi non tolgo niente al Comune di Bibbiena e il giovedì mattina 1 ora 1 ora e mezza se ce n'è bisogno, così concordato con il Sindaco, anche perché la restante parte la dedicherò ai Consigli quando ci saranno, per cui effettivamente non è che, quello che in realtà sto facendo adesso in questo periodo in cui sto andando a scavalco, il martedì pomeriggio vado peraltro dopo la Giunta che finisce sempre verso le due, due e mezzo. Poi volevo specificare un'altra cosa se mi posso permettere, rispetto alla proposta deliberativa, che probabilmente voi avete avuto, c'è una modifica in questo senso. Si era detto che la convenzione sarebbe entrata in vigore da domani, dal 1° marzo, proprio stamattina la Responsabile ha telefonato alla Agenzia dei Segretari della Toscana che ha comunicato che purtroppo il prossimo Consiglio di Amministrazione si riunirà il 9 marzo, pertanto fino a quella data non sarà possibile formalizzare la nomina, quindi per i prossimi 9 giorni farò ancora lo scavalco, così si dice, la supplenza al Comune di Ortignano, pertanto, sia nel testo

deliberativo che nella convenzione la dove vedete che la decorrenza è dal 1° Marzo, è stato modificato facendo riferimento, si dice che la decorrenza è a partire dalla data di adozione del provvedimento da parte della Agenzia.”

Norcini (Gruppo DS): “cioè pur nel meccanismo che ipotizza la Consigliera Brami, in Casentino c'erano 11 Segretari Comunali, troppo facile a questo punto la solidarietà va a farsi friggere, io il meccanismo l'ho capito, qui chi più ha e più tenga e quegli altri si arrangiano, e questo non è nel nostro meccanismo. Quindi io credo che questa scelta fra il Comune che ha, non disponibilità economica, ma tutta una serie di problemi, possa con il Comune che ha meno esigenze, ora la Dott.ssa mi diceva i tempi che lei dedica a Ortignano Raggiolo che davvero sono, io li definisco ridicoli, scusi il termine, non è così però, sono tempi minimi che quindi consentono determinati pacchetti, il Sindaco prima stabiliva quali erano i pacchetti, io l'ho sentito ero di là, cioè Bibbiena, Ortignano, Stia, una serie di pacchetti che compensano il poco e il più, noi possiamo fare anche solo con uno e però ripeto un minimo, in una zona come quella del Casentino che è molto circoscritta fra i monti, un minimo di collaborazione fra tutti, incominciamo a darcela, non solo sul Segretario ma forse anche su altre questioni, in ogni modo incominciamo pure dal Segretario.”

Assessore Piantini: “io volevo dire soltanto una cosa, che al di là del fatto che questo elemento di perequazione, ora non mi viene un altro termine, nei confronti dei comuni più piccoli che si trovano in difficoltà, deve vederci abbastanza sensibili, però a quello che vedo io questa diventa una partita senza speranza, perché se noi andiamo per 5 anni ad approvare una delibera per cui il Segretario del Comune di Bibbiena, per tutti è cinque gli anni è a disposizione questa forma di collaborazione con Ortignano Raggiolo ed anche l'ambizione di essere modello per gli altri comuni del Casentino, cioè di dire e auspicare che Ortignano risolva presto i propri problemi d'accordo con altri comuni limitrofi, siamo disponibili nella logica che dicevi te provvisoriamente, a mettere a disposizione, a consentire al Segretario anche di espletare questo ruolo consiliare, però francamente per i 5 anni diventa, non tanto per noi... questa è l'unica nemmeno perplessità, questo è l'unico ragionamento che a fronte di questa delibera io posso fare.”

Corezzi (Gruppo Bibbiena per le Libertà): “francamente il discorso della solidarietà del Comune di Bibbiena nei confronti degli altri Comuni l'ho già risentito all'inizio di legislatura proprio dall'Assessore Piantini a proposito delle gestioni associate, e anche lì dovette ammettere l'Assessore fra dieci se e cinque ma, almeno questa è l'impressione che ho avuto io, che si anche questa volta bisognava dare la solidarietà, però insomma qui è un'altra forma di solidarietà, questa immagine del contribuente Bibbienese come Babbo Natale che sguazza nel benessere e da la solidarietà ad abitanti di altri Comuni, francamente non mi sembrano ne disastri, ne terremotati, non mi convince, anche perché fuori dalle ipocrisie e dalle 3 ore, 4 ore, 5 ore, se si vuole concretamente aiutare realtà disagiate dal punto di vista infrastrutturale ecc. dal punto di vista organizzativo, lo strumento c'è, lo strumento a disposizione, il Testo Unico sugli Enti Locali della L. 267, che prevede gli accorpamenti tra i Comuni. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, salvo il caso di fusione fra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, quindi, però, siccome qui si avrebbe una fusione di Comuni, la cosa sarebbe possibile. La Legge regionale che istituisce nuovi Comuni, perché l'obiezione qual è. Se un Comune piccolo entra in uno grande poi, diciamo così, Ortignano, Raggiolo, i piccoli centri che si trovano disagiati, non succede così perché la legge garantisce anche da queste eventualità, la L.R. che istituisce nuovi Comuni mediante fusione di due o più Comuni contigui preveder che alle Comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, il che vuol dire che gli uffici comunali io comunque glieli garantisco, allora si mi sta bene, in un'ottica di anche economia globale del sistema Casentino vorrei dire. Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della Regione, lo

Stato eroga per i 10 anni successivi alla fusione stessa appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono, quindi anche in questo caso la fusione dei Comuni viene agevolata, quindi questo piccolo Comune che è 1/10, anche meno del Comune di Bibbiena, potrebbe benissimo fare una scelta di questo tipo, salvaguardando le proprie identità, perché poi lo sappiamo c'è il campanilismo, siamo la Toscana dei Comuni, Comuni nel senso medioevale del termine, dei campanili, però già ci sono dei Comuni che nel passato erano municipio e che poi il mutare dei tempi ha portato oggi a non essere più municipio, tanto per fare un esempio Soci, che era municipio ai tempi dei tempi, e oggi è nel Comune di Bibbiena. Quindi abbandonando certi campanilismi, diciamo così un po' retrò, potrebbe benissimo accadere questo. Io non mi ispiro alla proposta che è stata fatta da un diffuso mensile periodico di sinistra del Casentino, Casentino 2000, ben collocato nell'area della sinistra che ha lanciato la proposta del mega comune galattico Casentino che va dal Falterona alle porte di Arezzo, sarebbe francamente una struttura anche inconcepibile sul piano operativo, però se i piccoli Comuni Casentinesi si possono fondere nel rispetto poi delle loro caratteristiche storiche, non è che Soci si sente in qualche modo svilito, o la Cenerentola per il fatto che è nel Comune di Bibbiena e forse, diciamo così contribuisce al benessere del Comune forse in misura addirittura superiore al Capoluogo del Comune stesso. Quindi lo strumento è quello della fusione dei Comuni, quest'altri sembrano francamente pannicelli caldi, espedienti un po' ipocriti, noi vogliamo perseguire una strada più chiara e più lineare."

Presidente Bondoni: "andiamo al sodo; scusate la brutalità, in termini economici il Comune di Bibbiena cosa ci guadagna e cosa ci perde da questa operazione, cioè niente lo stipendio intero lo paga il Comune di Bibbiena. Io voto contrario"

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E ORTIGNANO RAGGIOLO

Il Sindaco illustra:

RICHIAMATI:

- il Testo Unico sulle Autonomie Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 97 e seguenti;
- gli articoli 30 e 42 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che i Sindaci dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo ritengono opportuno gestire in forma associata l'ufficio di Segreteria prevedendo che n. 6 ore a settimana pari a 1/6 delle prestazioni complessive siano svolte presso il Comune di Ortignano Raggiolo, fatto salvo le eventuali maggiori necessità connesse all'espletamento del servizio in ogni singolo Comune, nel rispetto delle disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali del 16.05.2001;

VISTA la precedente convenzione stipulata tra i Comuni di Castel San Niccolò e Ortignano Raggiolo con scadenza in data 28 febbraio 2005;

VISTO il testo di convenzione il cui contenuto è stato concordato dai Sindaci dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, tenuto conto che diverse attività del Comune di Bibbiena coinvolgono anche i Comuni limitrofi come quello di Ortignano Raggiolo, approvare la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale per anni cinque, decorrenti dal 1° aprile 2005, e con facoltà di rinnovo previo atto formale per ulteriori cinque anni, ed approvare il testo di convenzione;

ACCERTATO che sulla proposta deliberativa sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, pareri allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) per le ragioni espresse in premessa e che si intendono richiamate, di approvare la gestione in forma associata dell'ufficio di Segretario Comunale dei Comuni di Bibbiena e Ortignano Raggiolo con durata quinquennale a far data dal 1° aprile 2005, con facoltà di rinnovo previo atto formale per ulteriori cinque anni;
- 2) di approvare il testo di convenzione che regola i rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni;
- 3) di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell'Ente in deroga all'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e all'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000 considerata la peculiarità della materia che si va a disciplinare;
- 4) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Personale ogni adempimento successivo, incluso la trasmissione di copia della presente deliberazione e del testo di convenzione stipulata all'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciale Sezione Regionale Toscana;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI N. 18

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 18

FAVOREVOLI N. 14

CONTRARI N. 4 (Minoranza: CHECCACCI, VITELLOZZI, COREZZI, BENDONI)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, DATA L'URGENZA

CON VOTI:

PRESENTI	N.	18
ASTENUTI	N.	0
VOTANTI	N.	18
FAVOREVOLI	N.	14
CONTRARI	N.	4 (Minoranza: CHECCACCI, VITELLOZZI, COREZZI, BENDONI)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: AFFARI E CONTABILITA' DEL PERSONALE

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E ORTIGNANO RAGGIOLO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

Bibbiena, 04/02/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Bibbiena,

04/02/2005

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BIBBIENA E ORTIGNANO RAGGIOLO (PROVINCIA DI AREZZO)

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
A. BENDONI



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 03/03/05 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 3958 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 03/03/05

IL MESSO
L. Boschi



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 03/03/05 al 18/03/05 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 19 MAR. 2005


N. 3958 IReg. Pubbl.

IL MESSO

L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Del Monte Massimo)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

14 MAR. 2005

Li' 14 MAR. 2005



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci

